

CIRCOLARE N. 39
31 DICEMBRE 2011

Le indagini finanziarie, il contrasto all'evasione, l'antiriciclaggio

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

I dati di natura finanziaria, e il monitoraggio delle transazioni finanziarie, assumono una posizione sempre più centrale nelle strategie di lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Nel corso del 2011 sono intervenuti molteplici provvedimenti normativi a tale riguardo, peraltro già oggetto di approfondimento da parte dello Studio; si vedano:

- la circolare n. 20/2011 ad oggetto "L'accertamento sintetico ed il redditometro. Gli accertamenti sui conti correnti bancari"
- la circolare n. 23/2011 ad oggetto "La manovra di ferragosto e le novità antiriciclaggio"
- la circolare n. 34/2011 ad oggetto "La manovra Mondì e le novità antiriciclaggio".

Con la presente circolare, **lo Studio intende sollecitare la propria Clientela ad un puntuale rispetto delle disposizioni in materia**, commentate nelle predette circolari di approfondimento, anche alla luce della ulteriore previsione che prevede che dal 1 gennaio 2012 le banche e gli operatori finanziari in genere sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato qualsiasi rapporto finanziario intrattenuto con ciascun cliente (di fatto a trasmettere l'estratto conto analitico relativo a ciascun rapporto), comprese le operazioni cd "extra conto".

Il provvedimento attuativo che detta le modalità applicative del citato obbligo di comunicazione è in corso di predisposizione, ma è probabile che l'obbligo riguardi non solo i periodi decorrenti dal 2012 ma anche i dati relativi alle operazioni poste in essere negli anni passati ancora oggetto di accertamento.

In definitiva, dal 2012 l'amministrazione finanziaria potrà conoscere, in modo analitico ed in tempo reale, i redditi dichiarati, le movimentazioni finanziarie intervenute (anche da parte di familiari o terzi in qualsiasi modo legati al contribuente oggetto di indagine/verifica, ovvero anche di soggetti che abbiano eventualmente omesso la dichiarazione dei redditi), il dettaglio delle operazioni oltre i 3.000 euro (cd "spesometro"), l'utilizzo di beni dell'impresa da parte di soci e familiari, i capitali trasferiti da e verso l'estero segnalati dagli intermediari nell'ambito dei noti obblighi sul monitoraggio fiscale, nonché gli investimenti immobiliari e finanziari posseduti all'estero ed oggetto di segnalazione nel quadro RW.

Come dire: non più una analisi "statica" e parziale del reddito e del patrimonio dichiarato dal contribuente, ma una analisi "ad alta definizione" di come gli elementi reddituali e patrimoniali si siano incrementati e decrementati nel corso degli anni, a prescindere da quanto effettivamente dichiarato.

Si rammenta inoltre che lo Studio, quale soggetto tenuto al rispetto degli adempimenti antiriciclaggio, se **"in relazione ai ... compiti di servizio e nei limiti delle ... attribuzioni ed attività"** (cfr art. 51 D.Lgs. n. 231/2007), **ha notizia di infrazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante** (ora possibile fino all'importo di euro 999,99 euro per operazione) **DEVE darne apposita comunicazione, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia per la constatazione della sanzione nonché all'Agenzia entrate "che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale"**.

Tale ipotesi può verificarsi, ad esempio, nel caso di incasso o pagamento per contanti di una fattura di importo pari o superiore ad € 1.000 di cui lo Studio venga a conoscenza in quanto incaricato della tenuta della contabilità, ovvero per altri motivi legati all'incarico professionale ricevuto.

Lo Studio è naturalmente a disposizione per ogni e qualsiasi richiesta di analisi ed approfondimento.